



Diritto & Fisco



Ulteriori chiarimenti sul superbonus in una circolare di ieri dell'Agenzia delle entrate

Gli interventi 2023 con il 110% Ripartizione spese sostenute in dieci anni anziché quattro

I principali chiarimenti

Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10

In base a quanto previsto dal dl 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel superbonus. Questa nuova possibilità decorre a partire dal periodo di imposta 2023

Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Il 110% per l'installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere i proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli. Questa agevolazione vale anche per l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati

Proroga al 30 settembre per le unifamiliari

Il decreto cessioni ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell'ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del sismabonus per gli interventi antisismici o del bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio

LE RICHIESTE DEI MANAGER

Norme fiscali a dieta

Lentezza dalla giustizia (78.1%), lentezza amministrativa nella p.a., incertezza sulle decisioni, incoerenza del decisore pubblico (69.6%), complessità fiscale, tributaria (68.0%), di leggi e norme (67.8%), evasione/elusione fiscale (77.6%), ingiustizia fiscale, tributaria (56.1%), criminalità organizzata (53.2%). Questi alcuni dei problemi strutturali, e mai risolti, che emergono dalla ricerca condotta nel mese di maggio da AstraRicerche per Manageritalia su un campione rappresentativo di quasi mille dirigenti, e presentata nel corso della 100^a assemblea di Manageritalia. Forti preoccupazioni per la dinamica retributiva piatta e la perdita del potere di acquisto (53.7%), un giudizio critico verso la sanità pubblica al collasso, anche a causa di differenziazione regionale immotivata (53%), scarsa scolarizzazione dei cittadini, sistema formativo non di qualità e non uniforme (43.1%), difficoltà nel trovare lavoratori con le giuste competenze, necessità di upskilling e reskilling delle persone (39%).

Al contrario non sono visti come prioritari i problemi legati all'inadeguatezza dei contratti di lavoro in merito alle nuove necessità dell'organizzazione (lavoro agile, smart working, flessibilità di orari e di retribuzione, lavoro in piattaforma (23.4%) e alle politiche sul cambiamento climatico troppo limitanti l'attività di impresa (12.8%). Su tutto si chiede: semplificazione delle norme, del fisco, (44.8%), visione del futuro, una direzione dove portare il sistema-Paese (41.8%), una vera lotta a chi non rispetta le leggi (36.3%).

© Riproduzione riservata

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione maggiorata (superbonus) applicabile nella misura del 110% per gli interventi eseguiti a decorrere dall'1/1/2023. Devono intendersi tali quelli iniziati a partire da tale data o quando la comunicazione di inizio attività asseverata superbonus (Cilas) è stata presentata a partire dalla detta data o la data di inizio lavori indicata in detta comunicazione sia successiva al 31/12/2022 o la comunicazione sia antecedente all'1/01/2023 purché, in tal caso, il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dal 2023. Ripartizione possibile in dieci anni, anziché in quattro, delle spese sostenute per gli interventi nel 2022 ma sempre se non transitate nelle dichiarazioni 730/2023 o REDDITI 2023. L'agenzia delle entrate, con la circolare 13/E di ieri, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle più recenti novità introdotte in materia di 110% dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e

dal dl 11/2023.

Slitta dal 31/03 al 30/09/2023 il termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre se al 30/09/2022 sono stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Nella circolare si evidenzia che, a seguito delle modifiche intervenute, il comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 119 del dl 34/2020, prevede che la detrazione maggiorata, relativamente agli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, spetta nella misura intera pari al 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022 e nella più ridotta misura del 90%, per quelle sostenute nell'anno 2023, tenendo conto della data di presentazione della Cilas per i vari soggetti (privati e condomini) o in presenza di demolizione e ricostruzione.

Nel rispetto delle condizioni richieste continuano a rendersi

applicabili le disposizioni previste dal citato comma 8-bis, con applicazione dell'aliquota nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31/12/2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per l'agenzia le condizioni richieste devono essere verificate soltanto sugli interventi trainanti che si trascinano dietro gli interventi trainati mentre, in presenza di variante alla Cila (per esempio, cambio dell'impresa esecutrice o del committente dei lavori o realizzazione di interventi non previsti inizialmente), l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante, per gli interventi su parti comuni, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31/03/2023 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30/09/2022, l'ammontare dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% dell'intervento complessivo.

L'agenzia precisa che, per gli interventi avviati a partire dall'1/01/2023 sulle unità immobiliari di persone fisiche, di cui alla lett. b), comma 9 dell'art. 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, fornendo ulteriori indicazioni sulla determinazione di detto reddito.

Sul punto era importante comprendere cosa si dovesse intendere per interventi avviati a decorrere dall'1/01/2023; viene chiarito, infatti, che si deve far riferimento a lavori iniziati da

tale data, quanto la Cilas è stata presentata a decorrere dalla detta data e la data di inizio lavori risulti successiva al 31/12/2022 o quando i lavori, anche se la comunicazione è antecedente all'1/01/2023, sono iniziati a partire dal 2023. Infine, in relazione a quanto disposto dal comma 8-quinquies dell'art. 119, che prevede la possibilità di ripartire il beneficio fiscale in dieci anni, anziché in quattro anni, per le spese sostenute nel 2022 viene precisato che la detta nuova ripartizione decorre dal periodo d'imposta 2023 e che risulta irrevocabile, sempre se la spesa del 2022 (detraibile in tale anno in dichiarazione secondo le ordinarie regole) non risulti indicata nella relativa dichiarazione del periodo (730/2023 o REDDITI 2023).

© Riproduzione riservata



Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi